

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 59

(Finanziamenti ai Congafi)(3)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:

a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;

b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo statuto , l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;

d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007

4 Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011